DIRITTO CANONICO

Premessa

Vorrei iniziare ponendo un interrogativo: per quale motivo in una università statale si insegna una materia come il Diritto canonico, il diritto della chiesa cattolica, tutto interno, quindi, ad un ordinamento distinto da quello statuale?

A questo interrogativo sono state date diverse risposte, ma penso che una delle più valide sia riconducibile ad un ambito extra-giuridico, ma profondamente connesso con l’ambito giuridico: bisogna dunque considerare il valore e la funzione che la chiesa cattolica ha svolto nei secoli, come ha condizionato la nostra storia, impedendo – come ha osservato Machiavelli- l’unificazione dell’Italia; i papi, non hanno mai avuto la forza sufficiente per unificare l’Italia e hanno ostacolato qualunque tentativo di unificazione da parte di principi italiani o stranieri. L’Italia non ha così avuto l’unità ed è rimasta divisa per 1400 anni, dalla caduta dell’Impero romano d’Occidente (476), una terra di conquista, frazionata e contesa dalle grandi potenze. Contemporaneamente, tuttavia, la religione cattolica, come pure l’uso della lingua latina da parte del clero fino al 1900, hanno traghettato nel tempo valori, principi e aspetti culturali che hanno permesso all’Italia di restare unita idealmente.

Studiare Diritto canonico può quindi essere utile a comprendere più a fondo le dinamiche storico-giuridiche che hanno determinato nei secoli non solo l’ordinamento e la struttura istituzionale della Chiesa cattolica, ma anche i suoi profondi riflessi sulla vita di quello Manzoni ha definito “un volgo disperso che nome non ha”.

Naturalmente l’approccio al diritto canonico sarà laicamente orientato, nel senso che sarà studiato con imparzialità e nel modo più oggettivo possibile. La sua natura di “diritto divino” verrà quindi contestualizzata nelle dinamiche storiche che hanno permesso la sua origine e affermazione.

Un’ultima osservazione è necessaria prima di addentrarsi nella trattazione: oggi la Chiesa cattolica, dopo quasi 1700 anni di progressiva affermazione, durante i quali non sono mancati momenti di grave crisi, sta attraversando un periodo difficile per una serie di motivi: la globalizzazione, le grandi migrazioni, il sapere a portata di clic, le grandi rivoluzioni dell’età contemporanea, la diffusione di una maggiore autonomia di pensiero e di spirito critico, l’incontro tra religioni che per secoli erano sconosciute e lontane geograficamente e culturalmente hanno profondamente trasformato il fenomeno religioso. Cresce in tutto il mondo, soprattutto in Europa e in America, il numero di non credenti, i cosiddetti *nones*, che comprendono atei, agnostici, non affiliati, scettici; parallelamente diminuisce il numero di credenti e affiliati. Malgrado ciò, tuttavia, la Chiesa cattolica svolge ancora un ruolo rilevante nella vita pubblica, condizionandola e ritenendosi autorizzata a intervenire soprattutto nelle questioni connesse ai diritti civili (matrimoni omosessuali, aborto, contraccezione, parità di genere ecc.). Va inoltre osservato che molte forze politiche ricorrono al sostegno cattolico in modo strumentale al consenso elettorale.

Da tutto quanto esposto finora, si può dedurre che lo studio del diritto canonico aiuta a comprendere meglio la complessità dell’attualità.

LA CHIESA E IL SUO DIRITTO

Il diritto canonico è il diritto della Chiesa cattolica, il complesso di precetti e regole che costituiscono il suo ordinamento. Il termine “canonico” deriva da *Kanon* -norma- e risale alla tradizione dei primi secoli; esso viene a volte sostituito da “ecclesiale” o anche da “ecclesiastico”, anche se quest’ultimo si riferisce nella tradizione giuridica italiana al diritto statale in materia religiosa.

Attualmente le leggi della Chiesa sono raccolte nel nuovo Codice di diritto canonico promulgato da Giovanni Paolo II nel 1983; nel 1990 lo stesso papa ha promulgato anche il Codice canonico delle chiese orientali.

La connessione tra Diritto e Chiesa cattolica e, più in generale, tra diritto e religione, suscita indubbiamente qualche perplessità; la religione infatti, benché manchi una sua definizione univoca, corrisponde essenzialmente a convinzioni, credenze o adesioni a valori maturati nell’interiorità della coscienza, in modo libero, al di fuori di una disciplina normativa. Precetti e regole comportamentali, che spesso sono connesse alle religioni, riguardano la sfera morale soggettiva; anche l’aspetto comunitario, il professare insieme ad altri riti e celebrazioni religiose, ha un valore spirituale che ciascuno vive dentro di sé.

Bisogna tuttavia considerare l’origine della chiesa cattolica, come anche delle comunità religiose in generale. Solitamente all’origine di una comunità religiosa c’è un personaggio carismatico che si presenta come inviato o prescelto da un dio, con il quale ha un rapporto privilegiato che lo autorizza a “rivelarne” le volontà. Attorno al personaggio si addensano persone attratte dal suo messaggio, disposte ad abbandonare famiglia, lavoro e tutto ciò che hanno per seguirlo e diventare portatori e interpreti del suo messaggio. Alla morte del personaggio carismatico i suoi seguaci -nel caso di Gesù i dodici apostoli – continuano il suo operato.

Con il crescere della comunità è inevitabile che si vengano a delineare progressivamente regole di organizzazione e di disciplina della vita comunitaria, norme di comportamento, doveri e obblighi dei fedeli. Nasce inoltre la necessità di preservare integro il patrimonio di fede e di credenze che costituiscono l’identità del gruppo sociale aggregatosi intorno ad esse. Le regole diventano così sempre più rigide, anche per evitare stravolgimenti del messaggio originario, e si stabiliscono criteri per definire in modo preciso l’appartenenza o l’estromissione dalla comunità religiosa.

Alcune comunità – non tutte – diventano quindi chiese e accentuano la componente organizzativa e disciplinare della vita comunitaria, potenziandone l’aspetto istituzionale.

Il rafforzarsi dell’aspetto organizzativo e gerarchico della chiesa cattolica è stato a volte considerato come contraddittorio rispetto al carattere prettamente spirituale delle origini; nella storia bimillenaria della Chiesa di Roma ci sono stati periodi di forte tensione tra la Chiesa istituzionale e la chiesa spirituale; ad es. nel Medioevo si diffusero numerosi movimenti ereticali, come i Càtari, i Patari, i Valdesi, che criticavano la teocrazia del papa; anche all’interno della Chiesa gli ordini mendicanti, in particolare l’ordine francescano, erano sorti in contrapposizione con l’autorità ecclesiastica. Giotto ha reso il contrasto tra Francesco e la chiesa ufficiale nell’affresco “Il sogno di papa Innocenzo III”, che si trova nella Basilica superiore di S. Francesco ad Assisi: nell’affresco c’è il papa disteso su un letto a baldacchino, e davanti al letto ci sono due guardie; sulla sinistra dell’affresco si vede S. Francesco che sorregge con una spalla la Basilica di S. Giovanni in Laterano che sta crollando. Il messaggio è chiaro: tornando alla spiritualità e alla chiesa delle origini, Francesco – che inizialmente era considerato quasi un eretico dal papa, sta salvando una chiesa in grave crisi perché corrotta e sempre più lontana dal messaggio cristiano. Il papa, in seguito a questo sogno, concesse a Francesco l’Ordine mendicante.

Il progressivo affermarsi nei secoli della chiesa come sistema di potere, dotato di un ordinamento giuridico sempre più articolato, è diventato un tema molto dibattuto da giuristi e storici; il teologo luterano tedesco Rudolf Sohm (1841-1917) ha sostenuto che tra diritto e religione c’è una vera e propria antinomia, una profonda inconciliabilità, in quanto “la natura della chiesa è spirituale, mentre la natura del diritto è mondana e presuppone sempre un potere umano, fondato su principi formali”.

Altri giuristi (Erdo) hanno contestato all’ordinamento della chiesa la natura di vero e proprio diritto, in quanto

* manca di imperatività (non può essere imposto coattivamente)
* non è una regola intersoggettiva valida nei rapporti tra consociati, ma è un precetto di natura morale che si indirizza al singolo individuo, visto nel suo rapporto personale con dio.

In realtà nei secoli il diritto canonico si è dotato anche di strumenti coattivi, finalizzati ad assicurare l’osservanza delle regole comunitarie attraverso misure sanzionatorie. Esempio eloquente è la *scomunica*, la più grave delle pene che possa essere comminata a un battezzato: lo esclude infatti dalla comunione dei fedeli e lo priva di tutti i diritti e i benefici derivanti dall'appartenenza alla Chiesa, in particolare quello di amministrare e ricevere i sacramenti.

In altri tempi la scomunica aveva effetti civili ancora più gravi: è rimasta proverbiale la locuzione *andare a Canossa*, riferita a chi si umilia ammettendo di avere sbagliato; l’umiliazione di Canossa è avvenuta durante la lotta per le investiture tra l’imperatore germanico Enrico IV e il papa Gregorio VII. La scomunica del papa da una parte aveva sciolto i sudditi cristiani dal giuramento di obbedienza prestato all’imperatore, dall’altra aveva spinto gli avversari dell'imperatore a insorgere, minacciando di deporlo. Per ottenere la revoca della scomunica, Enrico IV dovette umiliarsi aspettando inginocchiato per tre giorni e tre notti, dal 25 al 27 gennaio 1077, a piedi scalzi, vestito con un saio e con il capo cosparso di cenere, davanti al portale d'ingresso del castello di Matilde di Canossa, mentre imperversava una bufera di neve. Solo grazie all'intercessione della marchesa Matilde poté essere ricevuto dal papa il 28 gennaio.

ORIGINI, FONTI E BREVE EXCURSUS STORICO DEL DIRITTO CANONICO

Paolo Moneta si pone un interrogativo (p. 10 ss.) che nei secoli ha suscitato un grande interesse: come si spiega l’affermarsi e la rapida diffusione, nell’Impero Romano in cui coesistevano molte credenze religiose, del messaggio di un umile carpentiere della Galilea, nato e vissuto in ambienti periferici, lontano dai grandi centri e movimenti culturali del tempo, che poteva contare su un seguito di 12 apostoli rozzi pescatori senza alcuna istruzione?

Secondo Moneta il motivo del successo è connesso alla “divinità” del messaggio cristiano; da un punto di vista storico-sociologico, tuttavia, tale giustificazione appare poco razionale. Probabilmente l’indiscutibile “presa” del messaggio cristiano, come anche la sua lunga affermazione nei secoli successivi, si può comprendere in base a diverse motivazioni storiche:

1. Cristo entra in scena in un periodo storico dominato dall’Impero Romano, la cui grandezza è dovuta, oltre naturalmente agli innumerevoli meriti politici, socio-economici, militari e culturali, anche alla pratica della schiavizzazione dei popoli conquistati. Intorno al 100 a.C., quindi nel periodo immediatamente precedente la nascita di Gesù, oltre un terzo della popolazione romana era composta da schiavi, in massima parte prigionieri di guerra, schiavi di nascita, bambini rapiti dai pirati e dai briganti e allevati per essere venduti, e uomini liberi che avevano perso la propria libertà per debiti. In quel periodo (73 a.C.) ci fu la famosa rivolta servile guidata da Spartaco: iniziata da circa 80 schiavi, in breve tempo l’esercito servile contò circa 100.000 arruolati, ma la loro carente disciplina e le divisioni interne furono causa della loro sconfitta (71 a.C.); 6000 di loro furono crocifissi lungo i bordi della via Appia. Il messaggio cristiano, che predicava l’uguaglianza, la fratellanza, l’amore, la solidarietà, si radicò quindi saldamente tra le classi più disagiate;
2. anche nelle classi agiate era diffuso, in particolare tra le donne (che a Roma vivevano in condizioni d’inferiorità rispetto agli uomini), il disagio per gli eccessi di malcostume e di corruzione, e si avvertiva la necessità del richiamo a valori e princìpi morali;
3. l’escatologia cristiana, la promessa della redenzione, della vita ultraterrena, della ricompensa per le pene sofferte in questo mondo, offriva un motivo per “sopportare” le ingiustizie e le discriminazioni;
4. le persecuzioni contro i primi cristiani erano una novità a Roma; i popoli conquistati erano infatti rimasti sempre liberi di professare le loro religioni, molte delle quali erano state adottate dai Romani (es. il politeismo greco); l’unica condizione per tutti era l’adorazione della divinità dell’imperatore. La condizione di perseguitati e di martiri attirava la simpatia di tutti quelli che, per diverse motivazioni, si opponevano al prepotere imperiale.

Il messaggio di Gesù, per i motivi elencati, si diffuse a macchia d’olio in soli 300 anni. Dopo i primi tre secoli di persecuzioni contro i cristiani, Costantino inaugura un periodo di pacificazione e nel 313 promulga, insieme al co-Augusto Licinio, l’Editto di Milano, sulla cui storicità tuttavia si è molto discusso. Il cristianesimo fu riconosciuto come *religio licita* e vennero restituiti i beni confiscati alla Chiesa. Pochi anni dopo, nel 325, fu convocato il primo Concilio ecumenico cristiano, il concilio di Nicea, da parte di Costantino, che ne fu anche Presidente. Nel 380, con l’Editto di Tessalonica, il cristianesimo diventa religione ufficiale dell’Impero romano.

Nei secoli successivi, dopo la caduta dell’Impero romano d’Occidente (476 d. C.) il cristianesimo si diffonde capillarmente nella società, la cui struttura feudale, insieme alla sempre più diffusa ignoranza delle classi popolari, incoraggia la sottomissione alle autorità culturali, religiose e politiche.

Il vescovo di Roma, ormai riconosciuto come “papa”, assume un ruolo e una funzione fondamentali durante le invasioni barbariche, quando i monasteri diventano centri economici, produttivi e culturali intorno ai quali crescono villaggi i cui abitanti considerano i religiosi punti di riferimento della comunità, perché sono i pochi (insieme ai nobili) che custodiscono e conoscono la lingua latina, sono alfabetizzati e acculturati.

I primi padri della chiesa, in particolare S.Agostino (354-430), elaborano la prima tradizione teologica e dottrinale.

Il diritto canonico si avvia quindi a diventare un *corpus* sempre più consistente, le cui fonti sono:

* La legge di dio contenuta nelle Sacre scritture (Antico e Nuovo testamento)
* I quattro Vangeli
* Gli Atti degli Apostoli
* Le lettere di S. Paolo e le altre lettere apostoliche
* L’Apocalisse
* Le opere dei padri della chiesa e il magistero ufficiale della chiesa
* Le decisioni dei Concili e i documenti papali.

La prima fonte del diritto canonico è la legge di Dio contenuta nelle Sacre scritture. In realtà la Bibbia, come osservò Galilei (nella lettera al Padre Benedetto Castelli del1613 e nella Lettera alla Granduchessa di Toscana Cristina di Lorena del1615), è un libro scritto per un “vulgo assai rozzo e indisciplinato”, probabilmente del X secolo a.C., quindi scritta in un periodo in cui l’umanità era ancora ad uno stadio primordiale e il cui contenuto non aveva certo natura giuridica.

Un primo elemento caratteristico delle origini del diritto canonico è l’affermazione del principio del primato pontificio.

Perché il vescovo di Roma assume già dal I secolo un ruolo primaziale?

Per la particolare posizione assunta da Pietro tra i 12 apostoli; Gesù gli affidò il compito di continuare la sua missione: “Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa”. Pietro comprese che il compito affidatogli esigeva il suo trasferimento a Roma, dove andò nei suoi ultimi anni. Roma era la capitale dell’impero, quindi era il luogo del potere; ispirato dal potere assoluto degli imperatori, il vescovo di Roma ha modellato le sue prerogative in senso sempre più assoluto.

Il primato del vescovo di Roma è stato evidente già nel I secolo: Alla fine del secolo la comunità cristiana di Corinto, una delle più importanti del tempo, fondata da S. Paolo, si rivolgeva con una lettera al vescovo di Roma Clemente per chiedere aiuto nella risoluzione di contrasti interni; la comunità di Antiochia nel 110 elogia e venera la chiesa romana attribuendole una “preminenza nella carità” e considerandola maestra.

Le decisioni del vescovo di Roma prevalgono e si affermano nelle numerose controversie sorte in merito a diverse questioni, tra le quali il giorno in cui si doveva celebrare la Pasqua, la validità del battesimo conferito da comunità eretiche, il trattamento da riservare ai lapsi (fedeli che avevano rinnegato la fede per sfuggire alle persecuzioni).

Insieme al primato del vescovo di Roma, l’assetto istituzionale della chiesa nei primi secoli presenta anche un altro aspetto, la collegialità episcopale: dopo il tradimento di Giuda, il suo posto tra i 12 apostoli fu occupato da Mattia. Gli apostoli erano i responsabili delle prime comunità cristiane; i loro successori, i vescovi, si riunivano nei *sinodi* o *concili* per affrontare problemi comuni, per adottare norme disciplinari, per precisare i contenuti della fede, per eleggere nuovi capi; queste riunioni, in un primo tempo limitate a comunità geograficamente vicine, diventarono sempre più ampie, comprendendo rappresentanti anche di chiese lontane. Il primo concilio ecumenico è considerato quello – già ricordato- di Nicea (325).

Perché alle riunioni non partecipavano le donne, che erano anche escluse dal sacerdozio ministeriale?

I 12 apostoli erano tutti uomini e i motivi dell’esclusione femminile si possono ricondurre alla condizione d’inferiorità della donna tipica di molte antiche società, in particolare nell’ambiente ebraico. Secondo Moneta l’esclusione è dovuta al fatto che Gesù era uomo, quindi anche i suoi ministri devono appartenere al genere maschile da lui scelto per incarnarsi nella natura umana.

Su questo punto si tornerà in seguito.

Alla fine del 300 il vescovo di Roma viene chiamato “papa” e la sua figura di delinea sul piano giuridico-istituzionale: è il successore di Pietro e le sue pronunce si impongono come leggi universalmente valide. Leone Magno, il più prestigioso papa di questo periodo, nel 441 definisce Roma, grazie alla chiesa, *caput orbis.*

Ulteriore momento di gloria si ha in epoca carolingia (VIII e IX secolo), quando Carlo Magno, fondatore del Sacro Romano Impero (la notte di Natale dell’800 fu incoronato imperatore dal papa Leone III), inaugura quella politica di alleanza tra trono-altare che caratterizzerà gli ordinamenti di molti Stati per i secoli successivi.

Curiosità: Carlo Magno fu incoronato dal papa, che gli pose la corona in testa; circa mille anni dopo (1804) Napoleone invitò il papa ad *assistere* alla propria incoronazione; egli si autoincoronò e poi incoronò l’imperatrice Giuseppina.

Durante l’Impero carolingio la chiesa cattolica svolse un ruolo determinante: i vescovi erano autorità politico-religiose, i monaci amanuensi trasmisero ai posteri il grande patrimonio letterario classico, le diocesi fungevano da servizio anagrafe della popolazione (registravano nascite, matrimoni, morti). I Codici miniati degli amanuensi, custoditi per la maggior parte nei Musei vaticani, sono oggi presenti nei musei di tutto il mondo; durante la Seconda guerra mondiale, quando gli Americani stavano per bombardare l’Abbazia di Montecassino, dove stavano migliaia di Codici miniati, il Governo degli Stati Uniti avvisò il papa dell’imminente bombardamento, dandogli il tempo di portare in salvo i preziosi libri di pergamena decorati con figure dipinte con inchiostro d’oro e argento.

All’epoca carolingia risale anche la compilazione di uno dei più famosi documenti falsi della storia, la Donazione di Costantino (*Constitutum Constantini*; con metodo filologico Lorenzo Valla nella prima metà del 1400 smascherò la sua falsità, osservando che la lingua della Donazione è un latino che risente degli influssi barbarici, cioè ha forme e lessico peculiari di un latino molto successivo al IV secolo (periodo dell’impero di Costantino), in cui prevalgono termini tipici dei Franchi. Il presunto editto emesso dall'imperatore Costantino a favore di papa Silvestro I conferì al pontefice e ai suoi successori insegne e dignità imperiali oltre a un vastissimo territorio con l'assegnazione della giurisdizione civile sulla città di Roma, sull’Italia e sull’Impero Romano d’Occidente. Il documento presenta nella prima parte il racconto della conversione di Costantino e nella seconda la vera e propria donazione con:

* la sovranità del papa su tutto il clero
* la sovranità della Basilica del Laterano
* la superiorità del potere papale su quello imperiale.

LA LOTTA PER LE INVESTITURE (1073-1122 CONCORDATO DI WORMS)

Il potere sempre più solido del papa, e soprattutto la politica teocratica inaugurata da Gregorio VII con il *Dictatus papae* (Probabilmente del 1075), una serie di 27 affermazioni riguardanti diritti e prerogative che nelle intenzioni del riformatore di Cluny dovevano essere attribuite al papa. La sua pretesa di sottrarre al potere laico il diritto di investitura lo condusse a uno scontro, passato alla storia come "lotta per le investiture", che lo vide contrapposto al re (e futuro imperatore) Enrico IV di Franconia, quest'ultimo desideroso, invece, di ripristinare l'autorità imperiale. La lotta sfociò in eventi drammatici e inediti, con Enrico che arrivò a destituire Gregorio e quest'ultimo a rispondere scomunicandolo. Emblematica la cosiddetta "umiliazione di Canossa" che abbiamo già ricordato. Dopo un secolo e mezzo la lotta per le investiture si concluse con un compromesso (Concordato di Worms, 1122): l’elezione papale era libera da ogni interferenza imperiale; in Germania l’imperatore conservava il potere di influire sull’elezione alle sedi episcopali e abbaziali, ma tale possibilità gli era preclusa in Italia e in Borgogna.

*DECRETUM GRATIANI* (1140-1142)

Poco dopo il Concordato di Worms il monaco camaldolese Graziano compose il *Decretum Gratiani*, la prima raccolta di diritto canonico, in cui sono riunite le decisioni dei concili in materia giuridica, separate dalla teologia. L’opera, il cui titolo ufficiale è *Concordia discordantium canonum*, è divisa in tre parti:

1. la prima, composta da 101 *distinctiones*, divise in *quaestiones*, tratta del diritto canonico in genere e degli istituti dei chierici;
2. la seconda, che raccoglie 36 *causae*, divise sempre in *quaestiones*, tratta il diritto matrimoniale, il diritto patrimoniale, penale e del processo;
3. la terza, *de consacratione*, divisa in 5 *distinctiones*, si occupa della materia liturgica e dei sacramenti in genere. Tale opera introduce le famose *rationes Gratianee* (*ratio temporis, ratio loci, ratio significationis e ratio dispensationes*) e inizia la *scuola dei decretisti* (coloro che studiano e commentano il *Decretum Magistri Gratiani*; da tale scuola avranno origine gli autori delle *Quinque compilationes antiquae,* cinque collezioni di decretali). (Una decretale -epistola decretalis- è una lettera firmata da un papa contenente disposizioni giuridiche, riguardanti un caso singolo, alle quali andava riconosciuto un valore generale. Il primo pontefice a promulgare ufficialmente una raccolta di decretali fu Innocenzo III nel 1210).

ll corpus fu integrato con continui aggiornamenti, anche dopo la morte dell'autore (metà del XII secolo).

In epoca successiva furono aggiunte numerose *compilationes*, costituite da appendici contenenti norme canoniche emanate durante gli importanti concili ecumenici allora celebrati (il Lateranense III del 1179, il Lateranense IV del 1215), a cui si unirono ulteriori leggi canoniche, le *extravagantes*, che stavano, cioè, *extra Decretum Gratiani*. Queste compilazioni parziali furono soppiantate da un’unica opera sistematica comprendente il diritto papale successivo al Decreto di Graziano; L’opera, le Decretali di Gregorio IX, fu da questi ordinata e ufficialmente promulgata nel 1234, e rimarrà per secoli, fino alla codificazione del 1917, la fonte più importante del diritto canonico.

Per il Decretum Graziano ha utilizzato circa 3900 testi; pur essendo di fatto l’opera di un docente universitario scritta per gli studenti, essa ha un’enorme importanza.

LA TEOCRAZIA DI INNOCENZO III E LA LOTTA CONTRO L’ISLAM E GLI ERETICI

La lotta con gli imperatori si riaccese durante il pontificato di Innocenzo III (1198, 1216), il papa teocratico secondo il quale il pontefice, in quanto vicario di Cristo, è re dei re; egli affermò la superiorità del potere spirituale sul potere temporale, così come l'anima è superiore al corpo e il Sole alla Luna; entrambe le spade (potere spirituale e temporale) spettano al pontefice, ma egli concede l'uso d'una di esse all'imperatore, che è *l'advocatus Ecclesiae*. Dovendo sorvegliare, *ratione peccati*, tutti gli uomini, il papa ha il supremo controllo su tutte le azioni e può intervenire in ogni campo. Innocenzo III bandì diverse crociate, tra le quali quella contro gli Albigesi (Càtari di Alby) massacrati nel sonno indistintamente, compresi i bambini. Egli istituì inoltre il Tribunale dell’Inquisizione contro le eresie, che condannò Càtari, Patari, Valdesi e donne ritenute “streghe” vendute al diavolo.

Il conflitto tra papato e impero si inasprisce ulteriormente nel periodo di Bonifacio VIII, il quale con la bolla *Unam sanctam* (1302), vero e proprio manifesto della teocrazia medievale, formulò compiutamente la dottrina della supremazia della Chiesa sui regni della terra. Nel tentativo di realizzare il suo sogno teocratico, si scontrò a lungo con il re di Francia Filippo il Bello, e intervenne nella vita politica di Firenze a favore dei Neri, dando inizio all’esilio di Dante. Con Bonifacio VIII il papato comincia un periodo di decadenza che sfocerà nella “cattività avignonese” (1305-1376), nei grandi scismi della fine del 1300 (Scisma d’Occidente, 1378-1417, durante il quale furono nominati 2, anche 3 papi) e del 1500 (Lutero, Enrico VIII, Zwingli, Calvino).

DIRITTO DIVINO POSITIVO E DIRITTO NATURALE (pp. 25-52 del testo di Moneta)

Prima di continuare il breve excursus storico del diritto canonico sopra delineato dobbiamo soffermarci sul concetto di “diritto divino” e sul suo rapporto con il diritto naturale. Nella visione cristiana il diritto canonico risale alla volontà di dio, rivelatasi nelle Sacre scritture, cioè nell’Antico e Nuovo Testamento. Accanto a questo “diritto divino positivo”, promulgatosi attraverso la Scrittura, bisogna considerare quel complesso di principi e regole che disciplinano i momenti fondamentali dell’agire umano verso i propri simili e che è spontaneamente avvertito come obbligante a qualunque livello di civiltà o di cultura.

Si tratta di un diritto naturale, in quanto insito nella natura umana, connesso all’esigenza di convivere con gli altri, accessibile attraverso l’uso della ragione.

Per i cristiani anche il diritto naturale ha origine divina, in quanto la ragione ci è stata data da dio per convivere in comunità; un esempio significativo, secondo i cristiani, del diritto naturale, è costituito dal matrimonio, che in tutti i tempi e civiltà regolamenta i rapporti uomo-donna, i loro doveri reciproci e verso i figli. Il matrimonio è quindi un’istituzione di diritto naturale che per i cristiani va ricondotta all’ordinamento fondamentale che dio creatore ha voluto per l’umanità, esso è indissolubile in quanto Gesù ha detto “quello che dio ha congiunto l’uomo non lo separi” (Mt 19, 3-9).

Il diritto divino, nella sua duplice espressione di diritto divino positivo e di diritto naturale, ha una funzione nell’ordinamento della chiesa paragonabile a quella propria del diritto contenuto nella Carta costituzionale o nelle leggi fondamentali. C’è però una importante differenza: il diritto divino non è racchiuso in un documento preciso, in quanto le sue fonti (Bibbia ecc.) non sono testi legislativi; i precetti possono quindi essere dedotti o ricavati solo attraverso un procedimento interpretativo, complesso e dall’esito non sempre sicuro e incontestabile. L’autorità della chiesa, nella sua funzione di magistero e di governo (in particolare attraverso la funzione legislativa) ha come suo compito primario quello di interpretare e rendere concretamente operanti i principi e i precetti derivanti dal diritto divino.

Questo diritto, in quanto espressione della volontà di dio, è fisso e immutabile, ma questo non significa che si debba guardare solo al passato. Nel catechismo della chiesa cattolica (Giovanni Paolo II, 1992) si legge che “Anche se la Rivelazione è compiuta, non è però completamente esplicitata; toccherà alla fede cristiana coglierne gradualmente tutta la portata nel corso dei secoli” (n.66). Il diritto divino quindi è aperto agli approfondimenti, agli sviluppi e ai completamenti, ha quindi una sua *dinamicità*. Il precetto fondamentale del diritto divino è la carità, l’amore che ognuno deve avere per il prossimo.

Il diritto divino ha un’efficacia spaziale e temporale molto più ampia rispetto al diritto canonico, in quanto comprende tutti gli uomini ed è valido in tutti i tempi; per questo, afferma Moneta, la chiesa si sente in diritto di condannare quelle leggi che confliggono con il diritto divino, come il matrimonio tra omosessuali, il divorzio ecc.

Un’altra caratteristica del diritto divino è l’inderogabilità: esso non può essere modificato, derogato, abrogato dal legislatore umano. In questo senso anche la potestà del papa non è assoluta (nel senso proprio e originale del termine, legibus soluta) perché è sottoposta al diritto divino. Non c’è tuttavia un organo deputato a verificare o controllare la conformità del diritto canonico al diritto divino (come invece avviene negli Stati con le Corti costituzionali); le deviazioni, le alterazioni, perfino la violazione del diritto divino, che hanno caratterizzato a volte la storia della chiesa (come Giovanni Paolo II ha ammesso durante l’atto penitenziale celebrato nel 2000 durante il Giubileo) sono destinate a essere superate e ricomposte in direzione di una sempre maggiore fedeltà dell’ordinamento umano ai disegni di dio.

Ci sono nel diritto canonico vari istituti che permettono di adattarlo alle varie e molteplici situazioni che l’esperienza di una comunità umana può porre:

1. dispensa: è un istituto articolato e ampiamente utilizzato (tanto da essere -il diritto canonico - per natura “elastico”) che consente di sospendere, in tutto o in parte e in fase di applicazione, l’efficacia di una legge, o non esigerne l’osservanza quando si devono salvaguardare particolari interessi che appaiono meritevoli di tutela. Sono previste limitazioni particolari riguardo l’autorità competente a concederla. Di regola è competente l’autorità cui è attribuito il governo della comunità di cui il fedele fa parte, quindi il vescovo diocesano; nei casi più delicati (es. dispensa dall’obbligo di celibato per i preti) è competente la Sede apostolica;
2. *aequitas*: in base all’equità bisogna tener conto delle specifiche esigenze del caso concreto, di particolari interessi o situazioni personali che richiedono un certo adattamento della disposizione legislativa;
3. privilegio: è la concessione di un trattamento particolare (al di fuori o anche contro la legge in vigore) a favore di determinate persone (università, confraternite, autorità politiche, fedeli, dignitari ecclesiastici ecc. che si sono resi benemeriti verso la chiesa). Oggi la chiesa è più cauta, rispetto a ieri, nel concedere i privilegi;
4. consuetudine: come nei diritti degli Stati, anche nel dir. Canonico essa è stata alquanto emarginata; il suo aspetto più significativo è dato dal far partecipare i fedeli alla formazione dell’ordinamento giuridico;
5. *dissimulatio*: consiste nella finzione, da parte dell’autorità, di non conoscere un determinato comportamento antigiuridico; es. se due coniugi dopo molti anni di convivenza scoprono di essere parenti in un grado tale da rendere invalido il matrimonio, l’autorità può preferire dissimulare, fingere di ignorare la situazione antigiuridica;
6. tolleranza: in questo caso l’autorità non si limita a fingere di non sapere, ma arriva a consentire positivamente una situazione antigiuridica, rendendola legittima; es. quando la Santa sede con un provvedimento autorizzò i giudici cattolici francesi a pronunciare sentenze di divorzio, per evitare i gravi inconvenienti che potevano derivarne a loro e all’amministrazione della giustizia.

DAL CONCILIO DI TRENTO AL CODEX JURIS CANONICI DEL 1917

Il Concilio di Trento (1545-63) è una tappa fondamentale per il diritto canonico; i decreti del Concilio, promulgati da Pio IV nel 1564, hanno innovato l’organizzazione e il funzionamento delle diocesi, la disciplina del clero e dei religiosi, il matrimonio. I provvedimenti pontifici perdono in questo periodo la forma di decretale per diventare *costituzione* o *bolla.* Convocato per reagire alla diffusione della Riforma protestante in Europa, il Concilio durò quasi 30 anni e si occupò di porre un argine al dilagare della diffusione della dottrina di Martin Lutero attraverso la Controriforma:

1. fu istituito l’Indice dei Libri proibiti
2. fu rafforzato il Tribunale dell’Inquisizione
3. fu fondata la Compagnia di Gesù (Ignazio di Loyola)
4. fu riaffermato il dogma cattolico
5. favorì l’affermazione dell’arte barocca come esempio di “grandeur” della chiesa.